



Aggiornamento Polizia Ambientale

Circolare 7 dicembre 2012

Terre e rocce da scavo: i controlli dopo il D.M. n. 161 del 10/08/2012

➔ **Riferimenti normativi:**

artt. 184 bis e, 185 del [D.Lgs. 152/2006 e s.m.i](#)

artt. 214-215-216 del [D.lgs. 152/2006 e s.m.i](#)

art. 256 del [D.lgs 152/2006 e s.m.i](#)

[D.M. Ambiente n. 161 del 10/08/2012](#)

Nei controlli su cantieri e/o su strada di veicoli trasportanti materiali derivanti da operazioni di escavazione, con l'emanazione del D.M. n. 161 del 10 agosto 2012 da parte del Ministero dell'Ambiente, che è entrato in vigore il 6 ottobre 2012, si sono ampliate le casistiche delle modalità e le possibilità della gestione delle terre e rocce da scavo da parte dei produttori.

Nelle attività di Polizia Ambientale è quindi necessario individuare correttamente in quale ambito il produttore, e conseguentemente il trasportatore, abbia voluto inserirsi per riutilizzare o smaltire questi materiali.

In primo luogo è necessario classificare il prodotto per evitare erronee applicazioni delle norme.

Sono classificabili terre e rocce da scavo quelle derivanti da attività di escavazione di suolo o sottosuolo derivanti da: sbancamenti, fondazioni, trincee, perforazioni, trivellazioni, costruzioni, gallerie, strade dighe, ecc. prive di materiali o sostanze pericolose.

Non sono terre e rocce da scavo le macerie derivanti da demolizioni edilizie, che rimangono soggette al regime dei rifiuti (art. 184 D.lgs 152/2006 e s.m.i); eventuale trasporto, stoccaggio, smaltimento, intermediazione o recupero, nel mancato rispetto della disciplina sui rifiuti, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 256 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. .

L'allegato D alla parte quarta del D.lgs 152/2006 classifica le terre e rocce da scavo come rifiuti speciali, assegnando il codice CER 170504, a condizione che non siano contaminate. In caso di contaminazione, le classifica come rifiuti pericolosi con codice CER 170503.

La situazione per la gestione di tali prodotti dopo l'entrata in vigore del D.M. Ambiente n. 161 del 10.08.2012 si presenta differenziata sulla base del destino che si vuole dare a tali prodotti.

Sulla base dei principi generali della gestione dei rifiuti, che privilegiano le attività di recupero, riutilizzo, reimpiego, rispetto allo smaltimento, si potrà agire in tre modi differenti.

Secondo i disposti **dell'art. 216 del D.lgs 152/2006 e s.m.i** sarà quindi possibile inviare il materiale presso un centro autorizzato al trattamento per attuare il recupero attraverso le migliori tecniche disponibili, senza pregiudizio per la salute umana e l'ambiente;

In base **all'art. 185 comma 1 lett. C del D.lgs 152/2006 e s.m.i**, il materiale scavato, purché non contaminato, potrà essere riutilizzato nello stesso sito in cui è stato generato, allo stato naturale. Quindi senza alcuna miscelazione o lavorazione ulteriore e purché sia certo il riutilizzo fin dall'origine.

Secondo **l'art. 184 bis comma 1 del D.lgs 152/2006 e s.m.i**, il materiale potrà essere classificato sottoprodotto e non rifiuto alle condizioni in esso previste e in base ai contenuti del **D.M. 10.08.2012 n.161** che sancisce le modalità per l'utilizzazione delle terre e rocce da scavo ed i criteri qualitativi per essere considerati sottoprodotti e non rifiuti.

Fuori dalle condizioni richiamate le terre e rocce da scavo, contaminate o meno, sono da considerare a tutti gli effetti rifiuti. Potranno essere semplicemente rifiuti speciali o pericolosi secondo la percentuale o le caratteristiche dei contaminanti. Alle stesse dovrà essere integralmente applicata la disciplina sui rifiuti. Ciò anche in considerazione che chiunque non voglia avvalersi delle possibilità di riutilizzo e/o recupero offerte dalla normativa dovrà provvedere allo smaltimento di quanto viene generato dall'attività di scavo.

Nel caso il produttore voglia avvalersi della possibilità prevista dall'art. 184 bis del D.lgs 152/2006 e s.m.i dovrà ottemperare alle condizioni del D.M. 161 del 10.08.2012.

In primo luogo dovrà essere redatto **un PIANO di UTILIZZO**, da presentare all'Autorità Competente (quella titolare dell'autorizzazione dell'opera da cui scaturisce il materiale) almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori. L'autorità entro 30 giorni potrà chiedere integrazioni ed entro e non oltre 90 giorni dal deposito del piano esprimerà il parere di competenza, oltre tale limite varrà il silenzio-assenso.

Resta sempre salva la possibilità di considerare i materiali di scavo rifiuti e conferirli ad un impianto o discarica per il loro smaltimento.

➔ Conclusioni.

Operativamente gli organi di Polizia dovranno, quindi, verificare se sussistono le condizioni di esclusione dalla disciplina dei rifiuti in caso di cantieri o trasporti ove vengano gestite terre e rocce derivanti da attività di scavo.

Dovrà essere analizzata la documentazione al seguito, nel caso vengano trasportate per essere conferite a un centro di trattamento per il recupero, in virtù del fatto che, fino al completamento del recupero, rimangono classificabili come rifiuti e soggette a regime specifico.

Se invece permangono presso il luogo di produzione, per il riutilizzo nello stesso sito, dovrà essere presentato un piano comprovante la certezza del riutilizzo, non la mera possibilità.

Nel caso invece siano gestite come sottoprodotto, non dovranno rispettare le modalità previste per la gestione rifiuti, ma dovrà obbligatoriamente esserci e, dovrà essere esibito, il PIANO di UTILIZZO.

Diversamente scatteranno le sanzioni previste dall'art. 256 del T.U.A. per gestione di rifiuti non autorizzata con segnalazione alla Autorità Giudiziaria rispetto alle fattispecie che verranno accertate e punite secondo la modulazione delle pene contenuta nel suddetto articolo.

➔ **Modulistica:**

Dichiarazione sostitutiva - Piano utilizzo terre e rocce da scavo

[SCARICA IL MODELLO IN FORMATO PDF](#)

Il fac-simile in formato Word è scaricabile del nostro sito www.entionline.it al seguente percorso:

POLIZIA AMBIENTALE → Modulistica → Dichiarazione sostitutiva - Piano utilizzo terre e rocce da scavo

Il servizio di aggiornamento è di vostro gradimento ?

Vi invitiamo a consultare i prezzi all'interno del modulo di abbonamento che potete scaricare dal seguente link:

Cliccate qui → [Scarica il modulo di abbonamento](#)

Oppure potete attivare, per tutti gli indirizzi e-mail che desiderate, la prova gratuita (comprensiva anche dell'accesso alle news giornaliere del nostro sito www.entionline.it) per 30 gg. → [Scarica il modulo per la prova gratuita](#)